

# Trasporto in conto proprio: alcuni chiarimenti dall'Albo

---

8 Giugno 2015

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, tramite la Circolare 29 maggio 2015, n. 437, precisa che, le imprese che intendono trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sono sottoposte all'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora si tratti di rifiuti assimilati a quelli urbani.

Infatti, l'articolo 212, comma 8, del Codice dell'ambiente non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati agli urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

Quindi, le imprese di cui sopra possono trasportare questi rifiuti con l'iscrizione nella categoria 2-bis del D.M. 120/ 2014.

In allegato la Circolare 29 maggio 2015, n. 437

20817-Circolare 29 maggio 2015 n\_ 437.pdf [Apri](#)